

REGOLAMENTO (CE) N. 607/2007 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2007****sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri sono tenuti a stabilire i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l'altro.
- (2) Il regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.
- (3) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un

prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

- (4) In conformità dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2006/2007 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2005/2006 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento supplementari.
- (5) A norma del regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾ i quantitativi di riferimento supplementari liberati a decorrere dal 1° aprile 2006 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono attribuiti alla parte «consegne» dei rispettivi quantitativi nazionali di riferimento.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 336/2007 (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 43).

⁽²⁾ GU L 150 del 3.6.2006, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1611/2006 (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽⁴⁾ GU L 170 del 23.6.2006, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

marzo 2007 fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 1

La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

<i>(tonnellate)</i>		
Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 262 989,617	63 993,383
Repubblica ceca	2 735 310,008	2 620,992
Danimarca	4 477 305,428	318,572
Germania	27 908 872,018	94 274,406
Estonia	633 434,407	12 933,593
Irlanda	5 393 313,962	2 450,038
Grecia	819 561,000	952,000
Spagna	6 050 260,675	66 689,325
Francia	24 006 673,257	350 303,743
Italia	10 280 493,532	249 566,468
Cipro	142 776,881	2 423,119
Lettonia	715 403,768	13 244,232
Lituania	1 586 145,968	118 693,032
Lussemburgo	269 899,000	495,000
Ungheria	1 879 678,121	110 381,879
Malta	48 698,000	0,000
Paesi Bassi	11 052 450,000	77 616,000
Austria	2 653 537,288	110 604,373
Polonia	9 192 243,429	187 899,571
Portogallo ⁽¹⁾	1 920 947,814	8 876,186
Slovenia	553 477,272	23 160,728
Slovacchia	1 030 036,592	10 751,408
Finlandia	2 412 009,654	7 800,353
Svezia	3 316 415,000	3 100,000
Regno Unito	14 554 079,916	128 617,085

⁽¹⁾ Ad eccezione di Madera.